

DECRETO N. 429 DEL 9 settembre 2005

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 Maggio 1989 n. 168
- VISTA** la legge 19 Novembre 1990 n. 341
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 14, comma 2;
- VISTO** il D.M. 26 Maggio 1998 ed in particolare l'art. 4, comma 8
- VISTO** il D.I. 24 Novembre 1998 n. 460 art. 6;
- VISTO** il D.M. 20 Febbraio 2002;
- VISTO** il D.P.R. 31.7.1996, n. 470, concernente l'ordinamento della Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria;
- VISTO** il Decreto MIUR 20.02.2002, con il quale è stato disposto che le Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario possono organizzare specifiche attività formative attinenti all'integrazione scolastica di alunni in condizioni di handicap, di almeno 800 ore, riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti di titolo specifico;
- VISTO** il proprio decreto n. 365 dell' 1.06.2000 con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario;
- VISTO** il D.M. 4 giugno 2001, n. 268 "Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 155 del 6 luglio 2001;
- VISTO** il D.M. del 26 maggio 2005 che determina il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive, di cui al D.M. 20 febbraio 2002 che, per l'Università degli Studi della Basilicata - per l'anno accademico 2005/06 - è fissato in numero 60;
- VISTO** il Regolamento per la determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 giugno 2005;
- CONSIDERATO** che è possibile determinare l'importo del contributo di ammissione al concorso in via analogica, con riferimento a quello previsto per l'accesso alla Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, pari a € 60,00;
- CONSIDERATO**, altresì, che è possibile determinare l'importo delle tasse di iscrizione al Corso di Specializzazione per l'attività didattica di sostegno in analogia con quanto previsto per l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario i cui importi sono stati stabiliti dal Regolamento delle tasse e dei contributi citato in precedenza;
- VISTA** la delibera del Consiglio della Scuola del 21 giugno 2005
- RITENUTO** necessario, nell'ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all'art. 4, comma 8, del suindicato D.M. 26-5-1998, disciplinare l'organizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore preordinato all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap da

parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi viene già utilizzato sul sostegno;
RITENUTO pertanto, indispensabile dare avvio alla procedura per la selezione degli aspiranti al predetto corso;

DECRETA

Per l'anno accademico 2005/06 è indetto il concorso pubblico per soli titoli per l'ammissione a n. 60 posti del Corso di 800 ore di attività didattiche aggiuntive presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario dell'Università degli Studi della Basilicata.

ARTICOLO 1 - ATTIVAZIONE

La SSIS Basilicata attiva per l'anno accademico 2005-2006, nell'ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all'art. 4, comma 8 del D.M. 26 maggio 1998, un corso di specializzazione per l'attività didattica di sostegno ai sensi del D.M. 20-2-2002 e riservato a docenti della scuola secondaria abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del titolo specifico. Le attività didattiche comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all'allegato A del D.M. 20-2-2002.

Al termine del corso, previo superamento di tutti gli esami relativi alle attività formative previste e dell'esame finale, si consegue l'abilitazione all'attività didattica di sostegno, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 05.02.1992, n. 104, per le scuole secondarie di primo o di secondo grado.

La durata complessiva del corso è di due anni accademici.

ARTICOLO 2 – TITOLO DI AMMISSIONE

A norma dell'art. 1 del D.M. 20.2.2002 costituisce titolo di ammissione alle attività formative di cui al precedente art. 1 il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o secondo grado conseguito con concorso ordinario e/o riservato.

A norma dell'art. 1, comma 2, del D.M. 20.2.2002, nell'accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado per un periodo di almeno un anno scolastico (cioè almeno sei mesi ed un giorno, purché nello stesso anno scolastico).

In virtù di quanto puntualizzato dal MIUR con nota, prot. n. 611 del 21 marzo 2005, *ai predetti corsi possono partecipare anche i docenti con incarico a tempo indeterminato, appartenenti a classi di concorso in esubero e per i quali allo stato non esiste possibilità di riconversione per altre classi di concorso in base al titolo posseduto.*

ARTICOLO 3 – POSTI MESSI A CONCORSO

Per l'anno accademico 2005/06 sono messi a concorso:

AREA	POSTI
Area Disciplinare unica polivalente per le scuole secondarie di primo e secondo grado	60

Le attività formative si svolgono presso le sedi operative della SSIS Basilicata

ARTICOLO 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO – PIANO DI STUDIO

Il programma del Corso di Specializzazione intende promuovere un percorso formativo in grado di far acquisire ai docenti, già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, i contenuti formativi di base per l'attività didattica di sostegno. In particolare il corso si propone il conseguimento di competenze relative alla:

- consapevolezza della diversità dei bisogni educativi;
- conoscenza dell'alunno in situazione di handicap;
- creazione di ambienti di apprendimento e comunità di relazioni;
- conoscenza di strategie didattiche integrate;
- conoscenza di metodologia, metodi e materiali specifici;
- capacità di accompagnare il progetto scolastico e di vita;
- capacità relazionale con colleghi, operatori, personale e famiglia.

Il piano di studio prevede tre aree applicative:

- a) Teoria, con insegnamenti sulle tematiche dell'handicap;
- b) Laboratori integrati in ordine al possesso di tecniche didattiche per l'integrazione di alunni con bisogni speciali;
- c) Tirocini per almeno 200 ore, riguardanti l'applicazione professionale di tutte le aree di apprendimento e guidati da esperti nell'integrazione scolastica e problemi connessi.

I contenuti del percorso formativo riguardano i seguenti elementi caratterizzanti:

- trasformazione dell'apprendimento scolastico in costruzione di un progetto di vita, quale percorso verso l'autonomia del soggetto;
- raccordo tra teorie e pratiche formative;
- valorizzazione delle attività disciplinari in funzione della comprensione del deficit;
- sensibilizzazione ai fondamenti e ai linguaggi delle aree disciplinari diverse dalla propria.

Il piano didattico del corso prevede esperienze culturali e professionali in itinere (come partecipazioni a Convegni, incontri seminari, ecc.). Il corsista è tenuto a frequentare, per completare la sua preparazione, 15-20 ore di tirocinio indiretto in aggiunta alle 200 di tirocinio diretto in aula.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DIDATTICHE

Per l'anno accademico 2005-2006 le attività didattiche e formative sono articolate come da manifesto in visione presso l'albo della Scuola.

La frequenza è obbligatoria nei termini definiti dal Regolamento della Scuola; non è consentita alcuna assenza in quella fase del tirocinio che verrà svolta all'interno di scuole o strutture specifiche, dotate di strutture e personale adatti, indicate dalla SSIS, anche d'intesa con le competenti autorità scolastiche.

Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate dal Consiglio della Scuola e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

Preliminarmente rispetto all'inizio delle attività, la Scuola di Specializzazione, sulla base di una analisi del curriculum precedente e se necessario di un colloquio, individua eventuali debiti formativi che richiedano da parte del corsista la frequenza ad attività aggiuntive rispetto a quelle specificamente previste per il Corso.

Il Consiglio della Scuola può approvare per ogni corsista un piano di studio individuale.

Tale piano terrà eventualmente conto del precedente percorso formativo, riconoscendo eventuali crediti equivalenti ad attività previste nel Corso.

In particolare:

- a) superamento di esami presso Università o Istituti superiori ad esse assimilati;
- b) diplomi di laurea, di Specializzazione o di Perfezionamento conseguiti presso Università o Istituti superiori ad esse assimilati.

Al momento dell'immatricolazione i candidati che intendano chiedere il riconoscimento del/i credito/i di relative a quelle discipline di cui hanno già superato l'esame potranno presentare apposita richiesta con allegata idonea certificazione attestante il superamento dei predetti esami o potranno, in alternativa, presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000 nella quale dovrà essere specificato il voto conseguito. In seguito non saranno riconosciuti altri crediti. Non potranno essere riconosciuti, in ogni caso, né laboratori né tirocini diretti e indiretti comunque frequentati.

ARTICOLO 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all'ammissione al Corso di Specializzazione per l'attività didattica di sostegno dovranno presentare direttamente o far pervenire alla Segreteria Studenti – Settore SSIS - dell'Università degli Studi della Basilicata entro il termine perentorio del **4 ottobre 2005**:

- 1) domanda di ammissione in carta semplice redatta su apposito modulo da ritirarsi presso la Segreteria Studenti – Settore SSIS - di Potenza (disponibile anche sul sito web dell'Università all'indirizzo: <http://www.unibas.it>);
- 2) ricevuta del versamento relativo al contributo di ammissione S.S.I.S. di euro 60,00, effettuato tramite bonifico bancario presso qualsiasi Agenzia o Filiale della Banca Popolare di Bari con la causale "Contributo di Ammissione al Corso di sostegno 800 ore";
- 3) certificato di laurea con l'indicazione del voto finale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 445/2000 del Diploma di Laurea conseguito, con l'indicazione del voto finale riportato nell'esame di laurea;
- 4) certificato di abilitazione con l'indicazione analitica del punteggio riportato, in originale o in copia autenticata o con autocertificazione (con l'indicazione delle votazioni riportate nella prova scritta, nella prova orale - nelle prove d'esame - nella eventuale prova pratica e/o di informatica, l'eventuale punteggio titoli), ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
- 5) certificato attestante analiticamente l'eventuale servizio prestato sul sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado, in originale o in copia autenticata o con autocertificazione artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, per l'eventuale possesso del requisito che dà diritto alla priorità di cui al precedente art. 2 del presente bando.

Nel caso di dichiarazioni mendaci non saranno consentite rettifiche e pertanto il candidato, oltre alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali, decadrà dal beneficio conseguito. **Non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato.**

In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso il candidato non dovesse in seguito regolarizzare l'immatricolazione, non si procederà in alcun modo al rimborso del contributo di ammissione.

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.

Non è ammessa in alcun caso l'integrazione della domanda successivamente alla data di presentazione.

ARTICOLO 7 – CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI

Qualora il numero di domande di ammissione risulti inferiore o pari al numero dei posti disponibili tutti i candidati avranno diritto ad iscriversi direttamente, senza concorso, alle attività formative e saranno soggetti alla sola verifica del possesso dei titoli di ammissione.

In tal caso verrà pubblicato, **entro 20 giorni dalla scadenza** dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, sul sito web dell'Università un avviso contenente l'elenco degli ammessi al Corso.

Qualora il numero di domande di ammissione superi il numero dei posti, la Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore della Scuola, provvederà a stilare due graduatorie per titoli (vedi successivo articolo 9). Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice verrà affisso all'Albo della SSIS e pubblicato sul sito Internet della SSIS .

La Commissione ha a disposizione **32 punti**, che verranno attribuiti in base ai seguenti criteri:

a. **Voto del titolo di accesso(*)** (abilitazione all'insegnamento secondario prescritta per l'accesso alle singole Aree Disciplinari **) fino ad un massimo di **24 punti**, così suddivisi:

Voto del titolo d'accesso (espresso in 100)	Voto del titolo d'accesso (espresso in 80)
Fino a 60/100 compreso non verrà attribuito alcun punteggio	Fino a 48/80 compreso non verrà attribuito alcun punteggio
Verranno attribuiti 0,6 punti per ogni punto (compreso l'eventuale decimale) superiore a 60/100	Verranno attribuiti 0,75 punti per ogni punto (compreso l'eventuale decimale) superiore a 48/80

(*) nel caso in cui il candidato abbia conseguito più abilitazioni per l'accesso ad una singola area sarà valutata quella con votazione più alta

** saranno considerate, pertanto, le sole prove scritte e orali, ovvero il punteggio delle prove d'esame risultanti dalla certificazione della abilitazione, escludendo ogni ulteriore punteggio derivante da altre prove o da valutazione di titoli.

b. **Voto del titolo di studio** (laurea o titolo affine) richiesto per l'accesso alla classe di concorso afferente a ciascuna Area Disciplinare per la quale si richiede l'ammissione, fino ad un massimo di **8 punti**, così suddivisi:

Voto del titolo (base 110) Punti	
Fino a 90/110	Punti 0
Da 91/110 a 100/110	Punti 2
Da 101/110 a 105/110	Punti 4
Da 106/110 a 107/110	Punti 5
Da 108/110 a 109/110	Punti 6
Voto di 110/110 e lode/110	Punti 8

Non sarà attribuito nessun punteggio ai titoli di studio della Scuola Secondaria superiore.

ARTICOLO 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice per il concorso di cui al presente bando è nominata dal Direttore della SSIS.

La Commissione giudicatrice trasmette gli atti al responsabile del procedimento che cura gli adempimenti successivi entro una settimana dalla data di conclusione.

Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale agli interessati, ai quali non saranno inviate comunicazioni personali.

E' ammesso presentare ricorso alla Commissione esclusivamente in base alla valutazione dei titoli, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi; tale ricorso saranno esaminati dalla Commissione, la quale invierà gli atti all'Amministrazione per l'approvazione e la successiva pubblicazione.

ARTICOLO 9 – GRADUATORIE

La Commissione provvederà a redigere due graduatorie: la prima relativa ai candidati aventi titolo alla priorità di cui all'art. 2, comma 2 e la seconda relativa agli altri candidati. Dette graduatorie saranno ottenute dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli.

Sono ammessi alle attività didattiche i candidati che risultino utilmente collocati nella prima graduatoria e successivamente, nel caso di posti disponibili e nell'ambito degli stessi, coloro che risultino utilmente collocati nella seconda.

In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane di età.

La graduatoria, approvata con Decreto Rettorale, sarà esposta all'albo ufficiale presso la sede di Potenza, Via Nazario Sauro 85, e pubblicata sul sito web dell'Ateneo, e costituirà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità dell'esito del concorso. Copia della suddetta graduatoria sarà a disposizione anche presso le Segreterie Studenti di Potenza e Matera.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la sig.ra Isabella Linsalata.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 352/1992, con le modalità ivi previste ed ai

sensi del regolamento attuativo, emanato con Decreto Rettorale n. 359 dell'11/07/2002, a conclusione del procedimento concorsuale.

ARTICOLO 11 – ISCRIZIONE

I candidati sono ammessi alla Scuola sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.

Ai sensi della normativa vigente, qualora l'amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

I candidati ammessi dovranno presentare entro la data che verrà resa nota, mediante avviso affisso all'albo delle Segreterie Studenti di Potenza e di Matera, pena la decadenza dal diritto all'immatricolazione, i seguenti documenti:

- 1) domanda di immatricolazione redatta su apposito modulo fornito dalle Segreterie competenti;
- 2) n. 2 fotografie formato tessera;
- 2) attestazione comprovante il pagamento della prima rata delle tasse universitarie (effettuato tramite bonifico bancario, presso qualsiasi Agenzia o filiale della Banca Popolare di Bari) di importo fisso di euro 284,61 (comprensivo dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 14,62);
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale lo studente attesta di non essere iscritto ad altro corso di studi d'istruzione superiore o Scuola presso questa o altra Università (art.142 R.D. 31/08/1933, n. 1592);
- 4) dichiarazione resa ai sensi della legge 675/96 e successive modificazione e integrazioni sul trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 12 – TASSE E CONTRIBUTI D'ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione alle attività formative è fissata in complessivi euro 2000,00 da versare in tre rate a mezzo di bonifico bancario **presso qualsiasi Agenzia o Filiale della Banca Popolare di Bari.**

La prima rata, pari a euro 284,61 (comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 14,62) **va versata all'atto dell'immatricolazione** e non sarà restituibile in alcun caso, comunque motivato.

La seconda e terza rata, pari a euro **857,70** ciascuna, dovranno essere versate rispettivamente entro il **31 marzo 2006** e il **28 aprile 2006**; le ricevute dei suddetti versamenti dovranno essere consegnate agli sportelli della Segreteria Studenti - Settore SSIS - di Potenza.

ARTICOLO 13 - SCORRIMENTI

I candidati che, entro il termine di cui al precedente art. 11, non avranno regolarizzato la loro posizione amministrativa con la presentazione dei documenti sopra elencati, saranno ritenuti rinunciatari.

Nel caso di mancata iscrizione degli aventi diritto e, comunque, entro e non oltre la data fissata per l'inizio dei corsi i candidati successivi, in ordine di graduatoria, saranno invitati, a mezzo telegramma, ad effettuare iscrizione entro il termine perentorio indicato nel

telegramma stesso. I candidati che non ottempereranno, entro tale termine, agli adempimenti previsti, saranno considerati rinunciatari. I candidati, che intendessero rinunciare all'immatricolazione, dovranno inviare immediata comunicazione scritta alle competenti Segreterie, perché si possa procedere al recupero dei posti.

A seguito di rinuncia da parte dei candidati vincitori, i successivi in graduatoria possono ottenere l'immatricolazione e devono presentare agli uffici delle Segreterie competenti, entro la data che sarà loro comunicata, la documentazione richiesta per i vincitori. Scaduto tale termine, coloro che non avessero ottemperato a quanto sopra, saranno considerati anch'essi rinunciatari.

ART. 14. FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

A norma del punto 3. dell'allegato A (Criteri Generali) del D.M. 20-02-02 la frequenza è obbligatoria per i corsi, per le attività di laboratorio e per il tirocinio indiretto e riflessivo e per il tirocinio diretto e di intervento attivo nella stessa misura prevista per la Scuola di Specializzazione come indicato al comma 6 dell'art. 2 del D.R. n. 1101 del 20 giugno 2003. Il mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza comporta l'esclusione dall'esame o comunque dalla valutazione della relativa attività didattica.

L'iscrizione alle attività formative comporta esplicita accettazione degli obblighi di frequenza di cui al comma precedente, rispetto ai quali non sono ammesse deroghe. Solo per gravi ed eccezionali motivi, ben documentati, il Consiglio della Scuola può permettere deroghe a tale comma.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali siano pubblicati sulle pagine web del sito internet dell'Università degli studi della Basilicata.

I dati personali forniti dai candidati, quindi, saranno raccolti dall'Università degli Studi della Basilicata, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni della predetta legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa generale in materia.

ARTICOLO 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla legislazione vigente e allo Statuto e al Regolamento didattico della SSIS–Basilicata.

IL RETTORE

F.to Prof. Francesco Lej Garolla Di Bard